

CROCE D'ARGENTO "DELIZIA"
Via Boris Giuliano s.n.c.
93016 Riesi (CL)
C. F.: 90022310859
crocedargentodelizia@pec.it

C.F.:90022310859

Ass. Volontariato CROCE D'ARGENTO DELIZIA ETS-ODV
Via Boris Giuliano, snc- 93016 Riesi (CL)

Verbale dell'Assemblea dei soci del 09/09/2020

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di settembre in Riesi, Via Boris Giuliano, snc, presso la sede dell'associazione "CROCE D'ARGENTO DELIZIA" alle ore 18,00 si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento dello statuto dell'Associazione al Decreto Legislativo n. 117 del 3.07.2017

Codice del terzo settore;

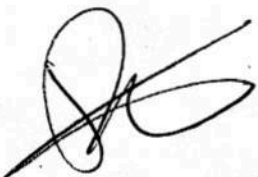
2) Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 6 soci, che rappresentano più dei tre/quarti dei soci dell'associazione. Il Presidente, Sig. Tabbi Giuseppe constatata e fatta constatare la validità della seduta, chiama a fungere dal segretario Rossano Rossana Luigina ed inizia a trattare sul primo punto posto all'ordine del giorno, informando i presenti che occorre procedere all'adeguamento dello statuto dell'Associazione ai sensi e per gli effetti del decreto lgs. n. 117 del 3.07.2017, detto "Legge sul Terzo Settore" o "Codice del Terzo Settore".

Per tale motivo, continua il Presidente, si devono adeguare gli statuti delle associazioni di volontariato e come nel nostro caso delle Organizzazioni del Volontariato, di cui facciamo parte, essendo l'Associazione costituita come ONLUS ai sensi della Legge sul Volontariato.

Questo adeguamento, permette all'Associazione di poter essere iscritti al RUNTS, il Registro Unico del Terzo settore, che sarà istituito a livello nazionale e che sostituirà i registri di volontariato attualmente esistenti.

Segue breve ma esauriente dibattito a cui prendono parte un po' di persone presenti i quali mostrano tutti di condividere l'esposizione fatta dal Presidente e, pertanto, alla fine della



discussione il Presidente illustra quali sono i passaggi fondamentali da effettuare per adeguare lo Statuto ed invita i presenti a votare.

L'Assemblea dei presenti, all'unanimità espressa per alzata di mano

DELIBERA

- di adeguare lo statuto dell'Associazione alla legge sul Terzo Settore e di approvarlo in ogni sua parte secondo quanto in appresso composto da n. 27 articoli, allegato alla presente deliberazione, e, pertanto, l'Associazione assume con la presente deliberazione

la denominazione CROCE D'ARGENTO DELIZIA seguita dall'acronimo ETS-ODV;

secondo quanto previsto dalla legge, le attività di cui agli artt. 4 e 5 dello statuto della associazione sono rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; inoltre, le altre attività già descritte nello statuto, essendo l'Associazione già organizzazione di volontariato costituita ai sensi della legge sul volontariato, rimangono invariate;

- la destinazione del patrimonio, il divieto di distribuzione degli utili e la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento rimangono anch'essi invariati, in quanto già previsti nello statuto sociale secondo la normativa;

la denominazione ODV si aggiunge in quanto, quando è stata costituita l'Associazione si aggiungeva l'acronimo ONLUS, mentre adesso appare opportuno, secondo la nuova legge sul terzo settore, aggiungere l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato), che si aggiunge a ETS;

- per quanto riguarda gli altri articoli da adeguare, si fa espresso riferimento a quanto contenuto nel Codice del Terzo Settore: sono già previste le competenze degli organi sociali, mentre per quanto riguarda il bilancio si veda l'art. 25; sugli organi di controllo si rimanda all'art. 24 inerente il Collegio dei Revisori, che sarà nominato nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla legge e dal Codice del terzo settore;



- per quanto riguarda il diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali si aggiunge un articolo che sarà indicato come art. 14, per cui la numerazione subirà una modifica e l'art. 14, del precedente statuto, sarà l'art. 15, dove si va a prevedere che:

"Gli associati e gli aderenti all'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendo istanza motivata al Consiglio direttivo che avrà trenta giorni di tempo per concedere l'autorizzazione a poter esercitare tale diritto. Nel caso negativo gli associati possono rivolgersi al Collegio dei revisori, con parere non vincolante."

- Infine, in accordo con quanto stabilito all'art. 17 della legge su Terzo Settore, si aggiunge un articolo che sarà indicato come art. 15 per cui la numerazione subirà una modifica e l'art. 15, del precedente statuto, sarà l'art. 16, per cui si prevede che:

"Con l'adesione di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117 in seguito denominato Codice del Terzo Settore si rinvia all'art.17 del medesimo Codice in cui viene previsto " Gli Enti del terzo Settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale". Per le altre disposizioni si rinvia agli altri commi dell'art.17. Inoltre, si rimanda al disposto dell'art.33 del codice del terzo settore "Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari".

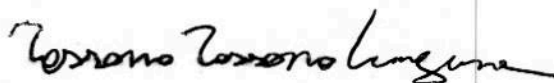
Tale deliberazione farà parte integrante dello statuto sociale dell'associazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun avendo chiesto di parlare alle varie ed eventuali il Presidente, alle ore 20.30, dichiara chiusa la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



il Segretario



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CROCE D'ARGENTO DELIZIA ETS - ODV"

TITOLO I

Denominazione- Sede – Durata

Art. 1

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 in seguito denominato Codice del Terzo Settore, un'associazione già denominata CROCE D'ARGENTO ETS- ODV.

Art.2

La sede dell'Associazione è fissata in Rieti, Via Boris Giuliano snc. Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite e promosse sedi secondarie anche altrove, purché nell'ambito della stessa Regione, mentre è rimessa all'assemblea straordinaria dei soci l'istituzione di sedi secondarie al di fuori della Regione.

Art 3

L'associazione ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta. L'assemblea straordinaria dei soci potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

TITOLO II

Scopo – Oggetto - Soci

Art.4

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 5



Nell'ambito delle finalità sopra enunciate, l'associazione ha per oggetto in particolare le seguenti attività:

- prestare i primi soccorsi ai malati ed ai feriti ed effettuare il trasporto negli ospedali, cliniche e qualsiasi altro centro di erogazione di prestazioni sanitarie; le prestazioni potranno essere fornite al domicilio dell'interessato a richiesta dello stesso o di ospedali, cliniche o altro centro di erogazione;
- eseguire servizi di ambulanza e/o qualsiasi altro mezzo e servizi di sgombrò per ragioni sociali per enti, ospedali o cliniche;
- servizi di ambulanza per emodializzati;
- fornire assistenza medica generica, specialistica ed infermieristica, ambulatoriale e domiciliare;
- istituire case famiglia per anziani, anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati e nel rispetto e nei limiti delle norme inderogabili vigenti tempo per tempo;
- istituire i propri centri di pronto soccorso per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di primo intervento nei rispetto delle previsioni della legge 833/78 art. 71 che rimanda al D.L.C.P.S. 13/11/1947 art. 2 lett.B e secondo le normative regionali, in favore di soggetti svantaggiati, ossia categorie di soggetti in condizioni di effettivo disagio connesso a situazioni psicofisiche particolarmente invalidanti, situazioni di devianza, degrado o grave disagio economico – familiare o emarginazione sociale quali, ad esempio: disabili fisici e psichici affetti da malattia comportanti menomazioni non temporanee; tossicodipendenti, alcoolisti, indigenti; anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; profughi, immigrati non abbienti;
- fornire assistenza agli handicappati;
- prestare aiuto entro il territorio della comunità regionale anche in occasione di gravi calamità e situazioni di emergenza.

Si precisa che tutte le attività di cui sopra dovranno essere svolte nei confronti di soggetti esterni all'Associazione, salva la facoltà di operare in favore degli associati che si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2 del D.lgs. 460/97.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4/12/1997 n.0460 e smi.

Art. 6

Possono essere soci tutti coloro che condividono gli scopi dell'associazione. Tutti gli associati o partecipanti hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 7

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal Consiglio Direttivo, al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizio erogabili. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o contributi dell'associazione.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 8

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e non è appellabile. La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

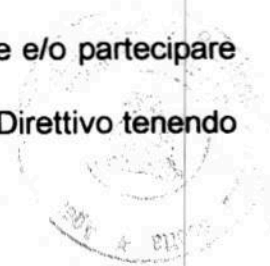
Art.9

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art.10



ALIZIA
n.c.
8.5
Spec. it



Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

Art. 11

Può essere dichiarato decaduto il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 12

Può essere escluso il socio:

- che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo dopo che al socio sia stato contestato, per iscritto, il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 13

Il socio che cessa di appartenere all'associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Art. 14

Con l'adesione di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117 viene riconosciuto agli associati e agli aderenti di esaminare i libri sociali, si rimanda pertanto al disposto di cui art.32 del Codice del Terzo Settore in base al quale "gli associati e gli aderenti all'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendo istanza motivata al Consiglio direttivo che avrà trenta giorni di tempo per concedere l'autorizzazione a poter

ELIZIA
CROCE L'ARCE
VIA BOIS GINT
L'ESERCIZIO
C. R. 2008
C. R. 2008
C. R. 2008

L'esercizio di tale diritto. Nel caso negativo gli associati possono rivolgersi al Collegio dei revisori, con parere non vincolante."

Art. 15

In adesione all'art.17 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117, denominato Codice del Terzo, si prevede che: l'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Per le altre disposizioni si rinvia agli altri commi dell'art.17. Inoltre, secondo quanto disposto dall'art.33 del codice del terzo settore si stabilisce che "L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. "

TITOLO III

Organi Sociali

Art. 16

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, ove nominato.

Art. 17

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio direttivo a mezzo avviso da spedire, con raccomandata andata e ritorno o posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima della data fissata, all'indirizzo comunicato dai soci al momento





- a) per esigenza motivata almeno quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati;
- b) quando ne faccia richiesta il Collegio dei revisori dei conti per gravi e motivate ragioni;
- c) quando il Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità.

Art. 18

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o da un socio nominato dall'assemblea prima dell'inizio dei lavori.

Art. 19

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per l'Assemblea straordinaria, di modificazione dello statuto, di scioglimento e di devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Di ogni assemblea è redatto apposito verbale.

Art. 20

Il Consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea. È nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 21

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- f) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;

LIZIA
.n.c.
859
g) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti corrente con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;

- h) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- i) deliberare su tutti gli aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Art. 22

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del Consiglio sono valide quando sono assunte con la maggioranza dei membri presenti.

Il Consiglio nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.

Art. 23

Il Presidente ha potere di firma e di rappresentanza dell'associazione; è nominato dal Consiglio direttivo. Il Vicepresidente, anche nominato dal Consiglio direttivo, ricopre le funzioni del presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma dei singoli atti possono essere attribuiti all'amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori dell'associazione.

Art. 24

Il Collegio dei Revisori dei conti (disciplinato dall'art. 31 del D.lgs. n.117/2017), nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, e sarà composto da tre membri, eletti dall'assemblea, anche tra i soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al Collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il Collegio redige annualmente.

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri e decide su eventuali azioni o ricorsi espletati dai soci.

TITOLO IV
Patrimonio – Esercizio sociale

Art. 25

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi di organizzazioni regionali, nazionali, internazionali, dello Stato, enti, istituzioni pubbliche e private;
- c) dai contributi di privati, degli associati, di enti pubblici e privati;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- f) dal complesso dei beni mobili ed immobili;
- g) dai proventi delle attività sociali.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il bilancio entro il trenta aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

TITOLO V
Scioglimento e liquidazione

Art. 26



14
c.
59
spec. it

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'assemblea designa uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea o dei liquidatori, ma in ogni caso ad enti od associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'associazione o ad altri fini di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore e in alternativa secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art. 27

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare le nuove norme previste dal codice del terzo settore e del codice civile.



UFFICIO PROVINCIALE DELLE ENTRATE
TERRITORIALE DI

Registra. N° 360 Serie 3 il 1 SET. 2020

esatte euro ()

di cui euro per imposta di bollo con versamento

del 11 SET. 2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Salvatore Antonio Maresca

*firma su delega del Direttore Provinciale, "Marta Antonietta Di Leo"

L'ADDETTO AL SERVIZIO
(Rosanna Savatteri)



